

Azienda Sanitaria Locale Pescara

Repertorio n. 250/25
del 05/03/2025



REP001722921

Rep. n.

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 E DELL'ART. 108

DEL D.LGS. N. 36/2023, FINALIZZATA ALLA FORNITURA

QUINQUENNALE IN SERVICE, ARTICOLATA IN N. 2 LOTTI AD

AGGIUDICAZIONE SEPARATA E DISTINTA, DI SISTEMI

DIAGNOSTICI DELLE SIEROPROTEINE ED ANALISI DI

SECONDO LIVELLO (IFE, ETC.) DA DESTINARE AL

LABORATORIO ANALISI DELLA ASL DI PESCARA (CIG

B12DF6C59A).

Delibera di aggiudicazione n. 1760 del 21.11.2024. Lotto n.01.

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, con sede legale in Via Renato

Paolini, 47 - 65124 Pescara, C.F./P. IVA 01397530682, PEC

protocollo.aslpe@pec.it, in persona del Dott. Vero Michitelli, nato a

[REDACTED], nella sua qualità di Direttore Generale e

Legale Rappresentante della ASL Pescara, giusta Delibera di Giunta

Regionale Abruzzo n. 570 del 11.09.2023, in seguito, per brevità, indicata

come S.A. (*Stazione Appaltante*)

e

il Sig. Stefano Sottani (C.F. [REDACTED]) il

[REDACTED], in qualità di Procuratore speciale della Sebia Italia S.r.l., con

sede Legale in Via Antonio Meucci 15/A, 50012 Bagno a Ripoli (FI), C.F. e

P.IVA 01260340482, PEC: sebia@pec.sebia.it, in seguito, per brevità,

indicata come Fornitore,

convengono e stipulano quanto segue:

art. 1 - norme regolatrici

L'esecuzione del contratto è regolata:

- a) dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la S.A. e il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalla Delibera n. 545 del 22 marzo 2024 con la quale è stata indetta una procedura aperta per la fornitura quinquennale in service, articolata in n. 2 lotti ad aggiudicazione separata e distinta, di sistemi diagnostici delle sieroproteine ed analisi di secondo livello (ife, etc.) da destinare al Laboratorio Analisi della ASL di Pescara;
- c) dai relativi atti/documenti di gara quali: Disciplinare di gara, Capitolato tecnico, Condizioni generali, Scheda lotti nonché dalla offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore nell'ambito della procedura di cui sopra;
- d) dalla Delibera n. 1760 del 21.11.2024 con la quale è stata aggiudicata la fornitura in parola nonché dagli atti presupposti, connessi e conseguenti alla medesima, anche se non noti al Fornitore;
- e) dalle disposizioni del D.lgs. 36/2023;
- f) dalle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e dalle successive disposizioni che dovessero essere emanate in futuro, con efficacia sui rapporti in corso;
- g) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative, anche comunitarie, già emanate e che saranno emanate in materia di contratti di diritto

privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;

h) dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, e dal Reg. UE 2016/679 GDPR.

Da intendersi tutti parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se allo stesso non materialmente allegati e che il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

Nel caso in cui gli atti e i documenti di gara sopra richiamati, prodotti dalla S.A., presentino elementi di discordanza con gli atti prodotti dal Fornitore, prevale la versione più favorevole alla S.A.

art. 2 – oggetto contratto

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura quinquennale in service di sistemi diagnostici delle seroproteine ed analisi di secondo livello (ife, etc.) da destinare al Laboratorio Analisi della Asl di Pescara.

Per i requisiti della fornitura si rinvia al Capitolato tecnico, agli altri atti/documenti di gara nonché alla offerta tecnica presentata dal Fornitore.

art. 3 - modalità di esecuzione della fornitura

Le attività di cui al precedente art. 2 devono essere rese dal Fornitore in stretto raccordo con la S.A., nel rispetto delle direttive che verranno da questa impartite e secondo le modalità indicate negli atti/documenti di gara, nella Delibera n. 1760 del 21.11.2024, nonché nell'offerta tecnica del Fornitore.

art. 4 - Responsabile della Stazione Appaltante - DEC

Il Direttore dell'esecuzione del presente contratto (DEC) è il Dott. Giancarlo Di Iorio, Direttore Medico della U.O.C. Laboratorio Analsi del Presidio

Ospedaliero di Pescara, ed Assistente al DEC l'Ing. Dino Guidi, Operatore

Tecnico EDP presso la U.O.C. Laboratorio Analisi del P.O. di Pescara.

Il DEC, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura. Nello specifico, il DEC provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto; assicura la regolare esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali; svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. n. 36/2023 nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il raggiungimento dei compiti a questo assegnati.

art. 5 – obblighi e adempimenti a carico del Fornitore

Sono a carico della ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni ivi contenute.

Viene espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, siano ad esclusivo carico dell'operatore economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La ditta aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della S.A.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la S.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla S.A, nonché a dare immediata comunicazione alla medesima di ogni circostanza che ostacoli o ritardi l'esecuzione del contratto.

Il Fornitore ha individuato, quale responsabile/referente di zona, il Dott. Stefano Schirripa, in qualità di Territory Manager, indirizzo pec: ordini@sebia.pec.it.

La S.A. si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. La ditta aggiudicataria si impegna altresì a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente alla S.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

art. 6 - clausola CONSIP

Durante il periodo di vigenza contrattuale, qualora il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, realizzato dal

Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/99 (CONSIP) ovvero dalla Centrale Regionale Acquisti, preveda la fornitura dei beni di cui alla presente gara a condizioni più vantaggiose, la S.A. ha la facoltà di risoluzione del contratto, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa.

art. 7 – corrispettivo, obbligatorietà, decorrenza e durata del contratto

Il corrispettivo per la fornitura in *service* per il Lotto n.01 è pari ad € 1.076.250,00 iva esclusa, ed € 1.313.025,00, iva inclusa.

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (DUVRI) sono stimati in € 400,00.

I prezzi unitari della fornitura in oggetto sono quelli riportati nella offerta economica del Fornitore che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il presente contratto ha durata di anni cinque, con decorrenza dalla data di avvio della fornitura.

Allo scadere della fornitura, la ditta aggiudicataria deve ritirare a propria cura e spesa tutte le apparecchiature installate, provvedendo all'approvvigionamento degli imballaggi.

La S.A. si riserva, come già previsto nella Delibera di indizione n. 545 del 22.03.2024, la facoltà di procedere:

- opzione proroga contrattuale (art.120, comma 10, D.Lgs. 36/2023);
- estensione sino al 20% dell'importo del contratto (art.120, comma 9, D.Lgs. 36/2023);
- opzione di rinnovo biennale.

art. 8 – fatturazione e modalità di pagamento

Il Fornitore espressamente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

L'appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

L'operatore economico che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione alla S.A. e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pescara.

Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, venga assunta l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

La S.A. si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo l'esibizione dei subcontratti stipulati e l'adozione, all'esito dell'espletata verifica, di ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e del presente contratto.

Le fatture devono contenere i seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato;
- indicazione della Deliberazione/disposizione della S.A. che ha dato luogo all'ordine;
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato;
- indicazione dei CIG di riferimento.

Il corrispettivo della fornitura in *service*, del noleggio e dell'assistenza viene corrisposto con frequenza trimestrale e posticipata, a decorrere dalla data di collaudo delle apparecchiature, previa attestazione di regolarità e correttezza del servizio.

Ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della L. 244/2007 e s.m.i., e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31/03/2015 le fatture devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

Il pagamento delle forniture, salvo decurtazioni dovute all'applicazione di penali, viene effettuato dalla S.A. dietro presentazione di regolari fatture, con le modalità indicate in fattura e nei tempi previsti dalle normative vigenti.

Tutti i pagamenti sono effettuati mediante accreditamenti sui seguenti conti correnti bancari, dedicati alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della L.

136/2010:

✓ IBAN: IT89N0306902993100000004987, e che le persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti:

- Chermette Jean-Marc Georges, nato il [REDACTED]

[REDACTED];

- Germinario Angelo, nato il [REDACTED]

[REDACTED]

- Sottani Stefano, nato il [REDACTED]

[REDACTED]

- Magi Fabrizio, nato il [REDACTED]

L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dal Fornitore. In particolare, le eventuali azioni di natura risarcitoria correlate a ritardi nei pagamenti, non devono interrompere/sospendere/ritardare la continuità delle prestazioni, da eseguire comunque a regola d'arte. Il Fornitore rinuncia a far valere, nei casi previsti dal comma sopra riportato, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 C.C.

art. 9 – acquisto in danno

Qualora la S.A., in persona del DEC, riscontri la non conformità della fornitura richiesta rispetto a quella pattuita, invia motivata contestazione con diffida ad adempiere entro il termine ritenuto congruo.

In caso di esito negativo, la S.A. ha il diritto di acquistare la fornitura presso altra ditta a danno del Fornitore inadempiente. Resta a carico di questi sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante alla S.A. a causa della non conformità della fornitura contestata.

art. 10 – penali

La fornitura è monitorata per tutta la sua durata. La ditta aggiudicataria viene pertanto sottoposta ad un processo di valutazione che può portare, di volta in volta, all'applicazione di penali direttamente conseguenti a condotte difformi rispetto agli obblighi contrattuali.

In via generale per l'applicazione delle penali si rinvia all'art. 7 delle Condizioni generali e all'art. 7 del Foglio patti e condizioni.

Ulteriori difformità che prevedono l'applicazione di penali sono previste nei seguenti casi:

- ritardi superiori ai tempi indicati negli atti/documenti di gara quali Disciplinare di gara, Capitolato tecnico, Condizioni generali, nonché offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore. In tal caso la S.A. contesta il ritardo e fissa ulteriore termine per adempiere - di durata massima non superiore alla metà di quello precedente - trascorso il quale, nel caso in cui il ritardo fosse da ascrivere ad esclusiva responsabilità della ditta, la S.A. si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti.
- mancata rispondenza degli interventi di assistenza tecnica/manutenzione con quanto previsto dal Capitolato tecnico e

dagli altri atti/documenti di gara. Nel caso in cui i guasti siano di tipo bloccante, la S.A. non corrisponde il canone di noleggio per tutti i giorni di fermo macchina e, nel caso in cui il fermo si protragga per oltre 15 giorni consecutivi, la S.A. applica alla ditta aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre al risarcimento danni. Nel caso in cui i malfunzionamenti non siano di tipo bloccante, ed il loro perdurare fosse da ascrivere ad esclusiva responsabilità della Ditta, la S.A. si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti.

La ditta aggiudicataria può essere altresì soggetta all'applicazione di penali nei termini di seguito specificati:

a) qualora non effettuati o effettuati con ritardo la sostituzione dei prodotti/componenti riscontrati difettosi, di carente qualità o non conformi rispetto al convenuto, può essere applicata una penale fino al 5% del valore contrattuale dei prodotti non sostituiti;

b) in qualsiasi caso di risoluzione contrattuale, viene applicata una penale fino al 10% dell'importo della fornitura ancora da eseguire;

c) nel caso in cui la S.A. debba contestare alla ditta l'inosservanza di una qualsiasi delle norme e prescrizioni degli atti/documenti di gara, può essere applicata una penalità fino al 5% dell'importo complessivamente aggiudicato.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'ammontare contrattuale aggiudicato; qualora tale importo venga superato, la S.A. si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

All'aggiudicatario è data comunicazione delle penali applicate a mezzo PEC.

Le penali sono gestite, alternativamente:

- attraverso l'incameramento di corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva, che deve essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario;

- mediante decurtazione del relativo importo dal corrispettivo dovuto per le forniture eseguite, emettendo nota di addebito "fuori campo IVA" ai sensi dell'art. 15, DPR 633/72.

Senza l'adozione di alcuna formalità inoltre la S.A. può ricorrere al noleggio o all'acquisto del bene presso altre Ditte, addebitando nel contempo al fornitore inadempiente l'eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della S.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

La S.A. si riserva la facoltà di escutere la cauzione per la riscossione delle eventuali penali applicate.

art. 11 - risoluzione del contratto

Ferma restando l'applicazione delle penali e salva, in ogni caso, la facoltà di esecuzione in danno, la S.A. si riserva altresì la facoltà di risoluzione in caso di grave e/o reiterato inadempimento delle obbligazioni di cui al presente contratto.

Il contratto può essere risolto anticipatamente, con conseguente irrevocabile e definitiva rinuncia a successive azioni e/o eccezioni da parte del Fornitore nei confronti della S.A., per il mancato svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto ma non ancora poste in essere al momento della risoluzione anticipata.

L'interruzione, sospensione e/o il ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni, per decisione unilaterale del Fornitore, costituisce grave inadempimento contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto per responsabilità del Fornitore medesimo. In tale ipotesi restano a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

La S.A. si riserva di risolvere *ipso facto et iure* il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale inviata a mezzo PEC, nelle seguenti altre ipotesi:

1. avvalendosi della facoltà di recesso prevista dall'art. 1671 C.C.;
2. per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
3. in caso di frode, di colpa grave, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
4. in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
5. in caso di cessione del contratto senza comunicazione alla S.A.;
6. in caso di subappalto non autorizzato dalla S.A.;
7. per mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della S.A.;
8. in caso di violazione della normativa sul trattamento dei dati;

9. qualora il contratto sia oggetto di una modifica sostanziale che avrebbe comportato l'indizione di una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023;

10. qualora con riferimento alle modifiche di cui all'art. 120 co. 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023, vengano superate le soglie di cui al co. 2 del prefato articolo; con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 120 co. 3, vengano superate le soglie di cui al medesimo co. 3, lett. a) e b);

11. nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario si trovi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui agli artt. artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione; ovvero, per quanto riguarda i settori speciali, avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 167, co. 1 del D. Lgs. 36/2023;

12. nel caso in cui l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del TFUE;

13. qualora, nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di

condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del

D.Lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto, la S.A. si riserva di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, se presenti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'aggiudicazione del completamento delle prestazioni contrattuali, alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Nei casi di inadempimento e/o violazione degli obblighi contrattuali, la S.A. incamera il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta. L'incameramento, a titolo di penale, della cauzione definitiva prestata dal Fornitore avviene previo idoneo provvedimento amministrativo, senza necessità di messa in mora del Fornitore inadempiente.

art. 12 – recesso

Qualora il Fornitore receda dal contratto prima della scadenza convenuta, la S.A., oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'aggiudicazione ad altra ditta.

La S.A. può recedere dal contratto qualora nelle sue UU.OO. intervengano modificazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi delle prestazioni appaltate.

La S.A. ha la facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione da inviare al Fornitore, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Nei casi precedenti, salvo il diritto del Fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al medesimo.

La S.A. si riserva di recedere dal contratto in base alle disposizioni di cui all'art. 15, co. 13, lett. b) della L. 135/2012 e all'art. 123 del D. Lgs. 36/2023.

art. 13 - forza maggiore

Il Fornitore ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nel momento in cui la prestazione da lui dovuta divenga eccessivamente onerosa per fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sua sfera d'azione.

Viene considerata come situazione appartenente alla categoria di forza maggiore solo quell'evento che impedisca la regolare esecuzione del contratto e renda inoltre inefficace qualsiasi azione dell'obbligato diretta ad eliminarlo.

Inoltre l'accadimento impedente non deve essere dipeso da azioni od omissioni dirette od indirette del Fornitore.

Ai fini del presente contratto si considerano cause di forza maggiore solo quegli eventi, ricadenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni contrattuali, per i quali sia stato dichiarato dall'Autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale.

Lo sciopero è espressamente escluso dalle cause di forza maggiore.

art. 14 - deposito cauzionale

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, la ditta aggiudicataria ha depositato idonea garanzia, resa ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., in favore della S.A.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e deve avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della S.A., con la

quale viene attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia deve essere reintegrata entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta della S.A. qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altri inadempimenti da parte della ditta aggiudicataria. In caso di inadempimento di tale obbligo, la S.A. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La S.A. ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente contratto.

Il Fornitore ha depositato polizza definitiva, in favore della Asl di Pescara, con fideiussione n. 2429941 emessa il 09.01.2025 da Coface S.A., a garanzia della completa ed esatta esecuzione del contratto, per una somma garantita di € 75.337,50 (euro settantacinquemilatrecentotrentasette/50).

art. 15 - controversie e domicilio legale

Per tutte le controversie eventualmente derivanti dalla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, le parti convengono che l'Autorità Giudiziaria competente sia quella presso il Foro di Pescara.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

Le parti stabiliscono altresì che gli atti giudiziali e stragiudiziali comunque connessi al presente contratto vengano notificati alla S.A. presso la sede legale, in Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara, che ne costituisce domicilio elettivo.

Agli effetti amministrativi e giudiziali, il Fornitore dichiara e costituisce il proprio domicilio presso la sede legale dell'impresa, ubicata in Bagno a Ripoli

(FI), Via Antonio Meucci 15/A. Si conviene che, ove questa venisse a mancare o modificarsi, il domicilio si intende trasferito e costituito presso la Casa Comunale di Bagno a Ripoli (FI).

art. 16 - responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

La ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori, derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori impiegati nell'esecuzione delle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'operatore economico si obbliga altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente o collaboratore, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

La S.A. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altri eventi che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, stabilendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere sia già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente ed interamente per danni, a persone e/o beni, che derivino dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali, quando i danni siano imputabili a essa, ai suoi dipendenti, a terzi collaboratori. Il Fornitore è responsabile altresì di tali danni nell'ipotesi in cui

venga chiamata a rispondere la S.A. che fin da ora s'intende manlevata ed indenne da ogni pretesa.

La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno cagionato a persone e/o beni, nell'esecuzione del presente contratto.

L'operatore economico si obbliga altresì a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del contratto, alle persone e ai beni, sia della S.A. sia di terzi.

Inoltre il Fornitore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la S.A. da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

All'uopo il Fornitore ha stipulato la polizza assicurativa RCT/RCP n. LSM0000044785 emessa da Liberty Mutual Insurance Europe S.E., con decorrenza dal 31.12.2024 ed efficacia fino al 31.12.2025.

Il Fornitore si impegna ad estendere/prorogare detta copertura assicurativa per tutta la durata del contratto, in caso contrario la S.A. si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ed alla ritenzione della cauzione definitiva.

In caso di polizza già attivata con scadenza anteriore alla data di cessazione del presente contratto, il Fornitore si impegna a stipulare ed a inviare al RUP un'appendice della polizza assicurativa, nella quale si espliciti la copertura da rischi della fornitura in oggetto fino alla scadenza della medesima.

Resta inteso che la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo sono condizioni essenziali per la S.A. pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento tale copertura assicurativa, il presente contratto si risolve, con conseguente ritenzione della

cauzione definitiva a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma la piena responsabilità del Fornitore anche per i danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

art. 17 - obblighi di riservatezza

La ditta aggiudicataria si impegna ad osservare e far osservare al proprio personale comunque impiegato le disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, e al Reg. UE 679/2016 GDPR.

Il Fornitore, su richiesta della S.A., deve comunicare nel dettaglio le procedure operative adottate per adempiere a tali prescrizioni.

L'appaltatore assume altresì l'obbligo di:

- mantenere riservati i documenti e i dati di cui venga in possesso o comunque a conoscenza;
- di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma;
- di non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'operatore economico è responsabile dell'esatta ottemperanza da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e risorse, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inadempimento degli obblighi di riservatezza, la S.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'operatore economico è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla S.A.

Il committente tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto, per l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l'adempimento degli obblighi giuridici ad esso connessi.

Le parti si impegnano al trattamento dei dati secondo le modalità stabilite nel D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, e dal Reg. UE 2016/679, con particolare riferimento a quanto prescritto dall'art. 32 del Reg. UE 2016/679 riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e veritieri esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione.

Gli obblighi di cui al presente articolo non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché, salva diversa pattuizione, i progetti, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La S.A., da parte sua, mantiene riservate le informazioni tecniche del Fornitore che siano portate a sua conoscenza e che siano dichiarate riservate.

La S.A. mantiene tali dati riservati fino a che non siano disponibili pubblicamente e comunque non oltre due anni dal completamento delle prestazioni di cui al presente contratto.

art. 18 – trattamento dei dati personali

Il Fornitore designa quale Responsabile per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679, il Sig. Fabrizio Magi, nato a [REDACTED], Procuratore speciale.

art. 19 - oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Fornitore tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussista l'obbligo di rivalsa. A tal fine il Fornitore espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni imponibili, non esenti dall' IVA.

La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, ha per oggetto prestazioni di servizi soggette ad IVA e viene registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'art. 5, co. 2 e dall'art. 1, lett. b) della Tariffa parte seconda, del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Ai fini dell'imposta di bollo viene regolarizzato, a cura e spesa del Fornitore, per un importo totale di € 250,00.

art. 20 – clausole finali

Il contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.

Qualunque modifica non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo complesso.

Il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011, dell'art. 3 della L. 136/2010 e degli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023.

Per tutto quanto non contemplato, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato, sottoscritto.

Per la S.A. – ASL di Pescara:

VERO MICHITELLI
DIRETTORE GENERALE
ASL PESCARA
27.02.2025 12:56:18
GMT+02:00

il Dott. Vero Michitelli

(firma digitale).

Per il Fornitore – Sebia Italia SpA

Sig. Stefano Sottani

Firmato
digitalmente da
**Stefano
Sottani**

(firma digitale).

Il Procuratore Speciale in epigrafe

CN = Sottani
Stefano
C = IT

effetti dell'art. 1341 C.C.

espressamente approva e accetta gli articoli del presente contratto di seguito

riportati:

artt. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Sig. Stefano Sottani

Sottani (firma digitale).

Stefano
11.02.2025
16:28:46
GMT+02:00

